Civile Ord. Sez. 5 Num. 28407 Anno 2026
Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 04/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2828/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

-ricorrente-

contro

LAFER S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tiengo per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 950 del 2022, depositata il 17 agosto 2022, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte della Lafer s.r.l. dell'avviso di accertamento n. T6503LO03100/2018, relativo all'anno di imposta 2014, con cui l'amministrazione finanziaria aveva accertato, ai sensi dell'art. 41 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 *bis* d.P.R. n. 633 del 1972, a fini delle imposte dirette e dell'IVA, un maggior reddito imponibile di euro 108.711, riprendendo a tassazione:

(i) l'importo di euro 60.000,00, indebitamente dedotto dalla società con riferimento al costo sostenuto per le polizze assicurative sulla vita di tipo misto, stipulate a copertura finanziaria dell'accantonamento del trattamento di fine mandato dovuto agli amministratori, in forza della delibera dell'assemblea dei soci del 18 dicembre 2014;

(ii) l'importo di euro 48.711,00, illegittimamente dedotto dalla società come costo sostenuto per spese di sponsorizzazione con indebita detrazione della relativa IVA per l'importo di euro 33.000, nonostante si trattasse di spese di rappresentanza deducibili, ai sensi dell'art. 108 comma 2 t.u.i.r., solo nella misura prevista dal d.m. 19.11.2008, vigente *ratione temporis*, in relazione alle quali non è ammessa la detrazione dell' IVA, ai sensi dell'art. 19 *bis* 1 d.P.R. n. 633 del 1972.

2. La CTP di Vicenza aveva accolto il ricorso della società contribuente ritenendo legittima sia la deduzione del premio assicurativo corrispondente alla quota di accantonamento per la liquidazione dell'indennità di trattamento di fine mandato dovuta agli amministratori, in forza della delibera assembleare del 18 dicembre 2014, sia la deduzione integrale delle spese di sponsorizzazione riconducibili alla categoria delle spese pubblicitarie in difetto del requisito della gratuità.

3. La CTR del Veneto, adita dall'Agenzia delle entrate, aveva respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e la società contribuente si è difesa depositando il controricorso.

4.1. Successivamente, il 2 ottobre 2026, la contribuente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 380 *bis* -1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 95, 105 e 109 t.u.i.r. per aver la CTR illegittimamente ritenuto la deducibilità del costo del trattamento di fine mandato sostenuto dalla società mediante il pagamento, nell'anno di imposta 2014, del premio di due polizze assicurative accese in favore degli amministratori sin dall'anno 2004.

La CTR avrebbe, in particolare, affermato la deducibilità della quota di accantonamento relativa alla futura liquidazione del trattamento di fine mandato degli amministratori pur in mancanza di una delibera assembleare di data certa anteriore all'inizio del rapporto che ne avesse previsto l'erogazione e in mancanza dell'accantonamento in bilancio del relativo fondo, in violazione della previsione degli articoli 95 e 105 t.u.i.r.

La CTR avrebbe, poi, violato la previsione dell'art. 109 t.u.i.r. nel ritenere, comunque, deducibile il costo del premio relativo ad un contratto assicurativo di tipo misto, avente ad oggetto non solo il rischio di morte dell'amministratore ma anche la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla liquidazione futura del trattamento di fine mandato e, come tale, privo del requisito di inerenza all'attività d'impresa, previsto dalla norma per la deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. L'art. 105 comma 4 t.u.i.r., nella versione vigente *ratione temporis*, delinea il regime fiscale degli accantonamenti ai fondi per il trattamento di fine mandato degli amministratori della società, estendendo la previsione della deducibilità per competenza degli accantonamenti ai fondi per le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

indennità di fine rapporto dei dipendenti, nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, contenuta ai commi 1 e 2, attraverso il richiamo alla previsione dell'art. 17 comma 1 lett. c) t.u.i.r. che assoggetta a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui rientra il trattamento di fine mandato degli amministratori, "*se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto*".

1.3. L'orientamento della Corte è da tempo consolidato nel senso che la norma opera un rinvio "pieno" alla disciplina dettata dall'art. 17 comma 1 lett. c) t.u.i.r. per la tassazione separata delle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante a cui si riferisce l'indennità ma esteso alle condizioni richieste dalla disposizione per l'applicazione del regime fiscale delineato, in modo tale che, anche ai fini della deducibilità da parte dell'impresa dei relativi accantonamenti, il diritto all'indennità dovuta per la cessazione del rapporto deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. n. 22977 del 2026; Cass. n. 19445 del 2023; Cass. n. 1153 del 2021;Cass. n. 18752 del 2014; Cass. n. 10959 del 2007).

1.4. La verifica della condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto è necessaria, pertanto, sia ai fini della deducibilità da parte dell'impresa dei relativi accantonamenti sia ai fini dell'accesso alla tassazione separata dell'indennità percepita da parte del collaboratore.

1.5. Per quanto riguarda in modo particolare il trattamento di fine mandato degli amministratori, il diritto all'indennità, che ha natura di compenso differito, può essere attribuito e determinato nel suo ammontare solo in forza di una delibera dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2389 c.c., con la conseguenza che, ai fini della deducibilità per competenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondo la previsione dell'art. 105 t.u.i.r., è indispensabile una delibera dell'assemblea di data certa anteriore all'inizio del mandato che riconosca all'amministratore il diritto all'indennità di fine mandato specificamente determinato nell'ammontare dovendo, in mancanza, applicarsi lo stesso regime della deducibilità per cassa nell'esercizio in cui vengono corrisposti dei compensi spettanti agli amministratori della società, previsto dall'art. 95 t.u.i.r.

1.6. Al riguardo, afferma la Corte che «In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.» (Cass. n. 26431 del 2018; Cass. n. 15966 del 2024).

1.7. In sintesi, in base alla disciplina desumibile dagli articoli 105 comma 4 e 17 comma 1 lett. c) t.u.i.r. gli accantonamenti ai fondi per il trattamento di fine mandato effettuati dalla società in favore degli amministratori sono deducibili come componenti negativi, secondo il principio di competenza, nell'esercizio in cui vengono operati, purché il diritto all'indennità risulti da delibera assembleare scritta di data certa anteriore all'inizio del mandato gestorio.

1.8. E il principio non muta se gli accantonamenti a titolo di trattamento di fine mandato in favore degli amministratori sono operati dalla società attraverso il pagamento del premio di polizze assicurative destinate ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assicurare la copertura finanziaria al momento della liquidazione dell'indennità.

1.9. La Corte, in proposito, ha chiarito che «La forma data, nella specie, agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell'amministratore unico e del rappresentante, ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide invece sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell'accantonamento, non incidente sul titolo dell'operazione.» (Cass. n. 3994 del 2021). E, in caso analogo, ha ribadito, ai fini della deducibilità dei costi consistenti in premi versati dalla società per una polizza assicurativa stipulata al fine dell'accantonamento per il trattamento di fine mandato dei propri amministratori, la necessità che il diritto all'indennità risulti attribuito e determinato da una delibera assembleare di data certa anteriore all'inizio del rapporto del mandato gestorio (Cass. n. 16826 del 2020; Cass. n.16788 del 2016).

1.10. La stipulazione della polizza assicurativa a copertura finanziaria del trattamento di fine mandato ed il pagamento dei relativi premi non mutano, dunque, la natura dell'accantonamento ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 105 comma 4 t.u.i.r.

1.11. La CTR non si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto che non avesse valore decisivo la mancanza della delibera avente data certa anteriore al rapporto ai fini della deduzione integrale del costo nell'esercizio in cui è stato sostenuto, affermando: "*Non ha quindi valore decisivo l'osservazione dell'Ufficio secondo cui manca la delibera avente data certa anteriore all'inizio del rapporto poiché, appunto, trattasi non di accantonamento bensì di effettivo pagamento, tramite versamento del premio della polizza assicurativa stipulata a copertura sia della futura liquidazione del TFM che degli eventi fortuiti ed imprevedibili quali l'infortunio o il decesso dell'amministratore, fatti questi che possono minare gli interessi aziendali ed il patrimonio societario; è quindi possibile e corretta*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la deduzione del relativo costo, sussistendo altresì il profilo dell'inerenza come pure rilevato e motivato nella sentenza impugnata cui si fa integrale rinvio sul punto."

Sussiste, pertanto, la lamentata violazione della previsione dell'art. 105 t.u.i.r.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 108 t.u.i.r. per aver la CTR erroneamente considerato le spese sostenute dalla società quali spese pubblicitarie, valorizzando semplicemente il rapporto di sinallagmaticità esistente, nel caso di specie, fra il pagamento di un corrispettivo in denaro e l'impegno a esporre il proprio nome e il marchio durante le gare di Formula 2, senza indagare sulla sussistenza della diretta aspettativa di ritorno commerciale che indefettibilmente connota le spese di pubblicità rispetto alle spese di rappresentanza soggette ai limiti di deducibilità previsti dalla norma richiamata.

La sentenza impugnata avrebbe violato la disciplina della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, qualificando come spese di pubblicità quelle sostenute dalla società contribuente per la promozione della sua attività durante le gare di Formula 2, nonostante la società non avesse assolto all'onere di provare la diretta aspettativa di ritorno commerciale non desumibile dalla documentazione prodotta da cui emergevano periodiche flessioni di ricavi e l'eccessiva incidenza del costo sull'utile del bilancio.

La ricorrente ha sottolineato, infine, la mancata valutazione da parte della CTR della scarsa affidabilità della società, coinvolta in una indagine della Guardia di Finanza di Monza relativa ad un'organizzazione criminale dedita alla frode fiscale ed al riciclaggio nel settore delle sponsorizzazioni sportive di gare automobilistiche, evidenziata nell'atto impositivo impugnato.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità dal momento che non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata e cela,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sotto la formale denuncia del vizio di violazione di legge, la richiesta alla Corte di rivalutazione del merito della controversia.

2.2. La censura non tiene conto del contenuto della sentenza impugnata che, dopo aver qualificato le spese di sponsorizzazione sostenute dalla società "*come spese di pubblicità stante il rapporto di sinallagmaticità esistente nel caso di specie fra il pagamento di un corrispettivo in denaro e l'impegno a esporre il proprio nome e il marchio durante le gare di Formula 2.",* ha anche ampiamente valutato gli elementi atti ad evidenziare l'esistenza "*della diretta aspettativa di ritorno commerciale*" e l'effettività della prestazione, esprimendo una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

La CTR ha, infatti, affermato che "*Il contribuente ha documentato sul punto sia l'effettività della sponsorizzazione (esposizione del logo "LAFER" accompagnata dalla scritta "idee semplici per grandi progetti" sulla parte anteriore dell'autovettura durante le gare del campionato di GP2) sia il ritorno di fatturato in proporzione all'incidenza di detto costo pari a 1,68% rispetto ai ricavi conseguiti (essendo improprio il raffronto con l'utile netto); deve al riguardo in ogni caso considerarsi un margine di discrezionalità dell'impresa nella effettuazione di questa tipologia di spesa, restando in ogni caso escluso che il contribuente debba indicare i criteri secondo cui è stato quantificato il corrispettivo della sponsorizzazione ove esso resti nell'ambito della ragionevolezza*."

La violazione di legge lamentata dalla ricorrente ignorando del tutto la ricostruzione della fattispecie concreta contenuta nella sentenza impugnata e prospettandone una diversa, si traduce nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del merito della controversia che esula dall'ambito del giudizio di legittimità.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriore istruttoria sul punto, dal momento che è incontestata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la mancanza di una delibera assembleare che abbia riconosciuto agli amministratori il diritto all'indennità prima dell'inizio del rapporto di mandato, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con rigetto dell'impugnazione originaria dell'atto impositivo in relazione alla ripresa a tassazione delle somme corrispondenti agli accantonamenti al fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori. L'impugnazione originaria dell'atto impositivo deve essere respinta, infine, anche con riferimento al motivo svolto nel ricorso introduttivo e rimasto assorbito in appello, riproposto dalla controricorrente invocando la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 10 legge n. 212 del 2000 per l'oggettiva incertezza della disciplina fiscale degli accantonamenti al fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori desumibile dagli articoli 105 e 17 t.u.i.r.

La giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.» (Cass. n. 24670 del 2007, Cass. n. 23845 del 2016; Cass n. 3108 del 2019). L'incertezza normativa oggettiva è rilevabile, in particolare, «attraverso una serie di "fatti indice", quali la difficoltà d'individuazione o d'interpretazione di disposizioni normative, l'assenza o contraddittorietà d'informazioni o prassi amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il contrasto tra prassi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra opinioni dottrinali, l'adozione di norme d'interpretazione autentica o esplicative di norma implicita preesistente (cfr.Cass.n.17250/2014).» (Cass. n. 11084 del 2019). L'obiettiva incertezza normativa presuppone, quindi, non solo la difficoltà dell'individuazione della disciplina applicabile in ragione dell'oscurità del dettato normativo o della mancanza di previsioni specifiche supplite da prassi amministrative contraddittorie ma che tale obiettiva difficoltà risulti dall'attività interpretativa del giudice, anche attraverso l'espressione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, e non può essere ravvisata nella posizione di soggettiva incertezza del contribuente o dei suoi consulenti in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie concreta.

Nel caso di specie, come già evidenziato ai punti 1.3. e 1.6., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione delle norme in relazione all'aspetto in concreto dirimente della necessità della delibera assembleare di riconoscimento del diritto dell'amministratore al trattamento di fine mandato anteriore all'inizio del rapporto è univoco oltre che da tempo consolidato e non sussistono, pertanto, le obiettive condizioni di incertezza che possano giustificare la disapplicazione delle sanzioni.

3.1. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rigetto nel merito del ricorso introduttivo della società contribuente nella parte relativa all'impugnazione della ripresa a tassazione delle somme corrispondenti agli accantonamenti al fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori e delle relative sanzioni.

4. Le spese processuali sono compensate con riferimento ai gradi di merito ed al giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca delle parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rigetta il ricorso originario della società contribuente nella parte relativa all'impugnazione della ripresa a tassazione delle somme corrispondenti agli accantonamenti al fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori e delle relative sanzioni.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale